

Sez. VI, § 1 (Avvio del procedimento)

«Il cliente che abbia proposto un ricorso ai sensi della presente disciplina ne dà tempestiva comunicazione all'intermediario attraverso la segreteria tecnica, ovvero attraverso la Filiale della Banca d'Italia che abbia ricevuto il ricorso, che ne trasmette copia all'intermediario».

Nella relazione illustrativa si legge che, con la disposizione *de qua*, si intende *«affidare alla segreteria tecnica (o alla Filiale che abbia ricevuto il ricorso), per conto del cliente, il compito di trasmettere copia del ricorso all'intermediario»*.

Preliminarmente, si sottolinea come appaia più opportuno lasciare che l'onere della notifica del ricorso all'intermediario ricada esclusivamente sul ricorrente. Al limite, si potrebbe prevedere che il mancato espletamento di questo incombenza, magari previo sollecito della Segreteria, possa portare all'estinzione del ricorso per inattività, in similitudine a quanto prevede, per altre ipotesi, l'articolo 307 c.p.c.

Da un punto di vista sostanziale, la notifica effettuata direttamente dal ricorrente consentirebbe una più rapida instaurazione del contraddittorio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 128-bis TUB, che ricomprende la *«rapidità»* tra i caratteri che la procedura innanzi all'ABF deve assicurare. Giova ricordare che, in questo modo, il ricorrente avrebbe la possibilità di notificare il ricorso all'intermediario contemporaneamente al deposito dello stesso all'ABF, senza attendere i tempi, necessariamente più lunghi, per l'espletamento di tale adempimento da parte della Segreteria Tecnica o della Filiale della Banca d'Italia, nonché senza sottostare ai rischi che si verifichino eventuali disguidi all'interno delle Strutture *de quibus*. Inoltre, in merito alle *«incertezze nella fissazione dei termini della procedura»*, apparentemente derivanti dalla notifica curata direttamente dal ricorrente, si evidenzia come la notifica a mezzo lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata è ontologicamente in grado di assicurare la certezza della data di ricezione del ricorso.

Da un punto di vista formale, si fa presente come la previsione normativa *de qua* paia contrastare con l'art. 5, comma 1, Delibera CICR n. 275/2008, fonte gerarchicamente sovraordinata rispetto alla disposizione di cui si discorre. D'altra parte, tale contrasto è stato riconosciuto anche da codesto Istituto, il quale – in occasione della precedente consultazione normativa – ha rilevato che *«L'ipotesi di ancorare la data del ricorso alla comunicazione da parte della segreteria tecnica e di far decorrere da tale data il termine per le controdeduzioni dell'intermediario non è in linea con il dettato della delibera del CICR, che inequivocabilmente ricollega la decorrenza di tale ultimo termine alla comunicazione effettuata dal ricorrente (art. 5, commi 1 e 5); la proposta implicherebbe l'introduzione di un ulteriore adempimento a carico della segreteria tecnica, non previsto dalla scansione temporale e procedurale definita dal CICR. In ogni caso, tenuto conto del richiamato obbligo per il ricorrente di effettuare la comunicazione per iscritto, la previsione non sembra aggiungere nulla in termini di certezza della decorrenza del termine»* (Resoconto della consultazione, giugno 2009, pp. 26-27). In ogni caso, si noti che la Delibera citata accorda al ricorrente la possibilità di procedere in autonomia alla notifica del ricorso; così, tale possibilità non potrebbe essere comunque conculcata da disposizioni di rango inferiore, come sono quelle in parola, che, infatti, sul punto parrebbero richiamarsi vagamente al mandato (*«il cliente ... dà tempestiva comunicazione all'intermediario attraverso la segreteria ..., ovvero attraverso la Filiale»*). In tal guisa, tuttavia, si verrebbe ad introdurre una sorta di “notifica concorrente” da parte delle Strutture serventi l'ABF, in grado – questa sì – di dare origine ad *«incertezze nella fissazione dei termini della procedura»*, non potendosi escludere ed apparendo – invece – estremamente probabile che possano avvenire, secondo le previsioni della nuova normativa, più notifiche dello stesso

ricorso effettuate da soggetti diversi (i.e. ricorrente, da un lato, e Segreteria Tecnica/Filiale, dall'altro) in tempi successivi.

In conclusione, la disciplina *de qua*, per i motivi chiariti *supra*, appare poco opportuna ed eventualmente viziata da una possibile illegittimità. Pertanto, se ne suggerirebbe lo stralcio.

Sez. III, § 1 (Articolazione territoriale)

«Il collegio con sede a Milano è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in una delle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Il collegio con sede a Roma è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria. Il collegio è inoltre competente per i ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in uno Stato estero.

Il collegio con sede a Napoli è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

A tali fini si considera il domicilio del cliente dichiarato nel ricorso».

In merito, si fa presente come la previsione normativa *de qua* paia contrastare con l'art. 5, comma 2, Delibera CICR n. 275/2008, fonte gerarchicamente sovraordinata rispetto alla disposizione *de qua*. Infatti, si noti che la Delibera citata fa riferimento alla «residenza» (art. 43, comma 2 c.c.) – per le persone fisiche – od alla «sede» (art. 46 c.c.) – per le persone giuridiche – e che questi sono termini giuridicamente non perfettamente sovrapponibili a quello di domicilio (art. 43, comma 1 c.c.).

Pertanto, si suggerirebbe una maggiore aderenza alle previsioni della Delibera CICR, anche per consentire una più agevole verifica delle dichiarazioni dei ricorrenti, considerato che la residenza e la sede – a differenza del domicilio – sono più facilmente conoscibili grazie ai servizi anagrafici dei Comuni ed al Registro delle Imprese, rispettivamente.

Norma di rinvio

Al fine di superare le incertezze interpretative che potrebbero scaturire dalle eventuali lacune della normativa sull'ABF, si propone di inserire, nella Sezione che si riterrà più appropriata, una norma che richiami le disposizioni previste dal codice di procedura civile, da applicarsi – per tutto ciò che non è espressamente regolato dalle disposizioni specifiche sull'ABF – in quanto compatibili.